



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE  
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO  
NAZIONALE VV.F.*

- FNS CISL VVF
- FP CGIL VVF
- UIL PA VVF
- CONAPO
- CONFSAL VVF
- USB PI VVF

OGGETTO: Promozioni a ruolo aperto del personale appartenente ai ruoli dei Capi Squadra e dei Capi Reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: chiarimenti.

Si trasmette, per opportuna informazione, l'appunto pervenuto dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, relativo all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos

## APPUNTO

### *Promozioni a ruolo aperto del personale appartenente ai ruoli dei Capi Squadra e dei Capi Reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.*

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta da alcune OO.SS. sui criteri adottati dall'Amministrazione per calcolare l'anzianità di servizio necessaria per la promozione a ruolo aperto del personale appartenente al ruolo dei Capi Squadra e dei Capi Reparto si fa presente che per individuare il personale in possesso dell'anzianità necessaria per il passaggio alle qualifiche di Capo Squadra Esperto e di Capo Reparto Esperto, l'Amministrazione ha applicato quanto previsto dagli artt. 14 e 17 del D.Lvo n. 217/2005, che richiedono, ai fini delle promozioni a ruolo aperto secondo l'ordine di ruolo, l'*effettivo servizio* per cinque anni nella qualifica inferiore, rispettivamente di Capo Squadra e di Capo Reparto.

Ciò anche con riferimento alla circostanza, verbalizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel corso degli atti parlamentari relativi all'esame dell'A.S. 1214: "Conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2013, n.150 "dove è stato eccepito che "l'anticipazione della decorrenza *giuridica* sembrerebbe suscettibile di determinare almeno medio tempore effetti finanziari non pienamente scontabili nei tendenziali di spesa a legislazione vigente, nella misura in cui ciò creerà i presupposti per un aumento della anzianità utile ai fini degli ulteriori avanzamenti".

Da qui la richiesta al citato Dicastero di precisare "se gli ulteriori avanzamenti a ruolo aperto, al profilo di capo squadra *esperto* e capo reparto *esperto* di cui agli art. 15 e 17 del decreto legislativo 2017 del 2005, che la stessa norma raccorda espressamente alla maturazione di cinque anni *effettivi* nella qualifica di capo squadra e di capo reparto, siano da considerare a far data dalla decorrenza *giuridica*, ovvero da quella *economica*".

A tale proposito questa Amministrazione precisò che l'*effettivo servizio* preso in considerazione dalle cennate norme era quello maturato nelle mansioni svolte nel livello prescritto.

L'Avvocatura Generale dello Stato, con parere n. 229261 del 14.05.2015. ha confermato la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, evidenziando che, soltanto dal momento della decorrenza degli effetti economici della nomina nella qualifica inferiore, "*vi sarebbe la possibilità di considerare effettivamente svolte le mansioni corrispondenti al ruolo rivestito*".

Pertanto, da tale decorrenza è possibile calcolare gli anni di effettivo servizio necessari per la promozione alla qualifica superiore.

In tal senso, quell'Organo Legale richiama una consolidata giurisprudenza, secondo la quale la nozione di "*effettivo servizio*" va intesa in senso rigorosamente restrittivo, corrispondente al servizio effettivamente svolto nel livello prescritto e decorrente dalla data di attribuzione delle funzioni, sottolineandosi una stretta correlazione tra trattamento economico corrispondente alla funzione ed effettività del servizio in essa prestato.